



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione per i Servizi Bibliotecari

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (SBA)

Art. 1 - Istituzione del Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Ai sensi dell'Art. 52 dello Statuto di Ateneo, è istituito il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) con lo scopo di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione, anche mediante l'accesso alle risorse informative online, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione.
2. E' costituito dalle biblioteche, archivi e centri di documentazione dell'Università di Cagliari.
3. L'Ateneo riconosce nel Sistema Bibliotecario di Ateneo uno strumento essenziale per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 2 - Natura e scopi

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, come insieme coordinato di strutture di servizio, mira a potenziare i servizi di biblioteca attraverso la loro razionalizzazione e ad attuare politiche di gestione e di sviluppo rivolte a migliorare l'efficacia delle biblioteche nei confronti dell'utenza.
2. Il governo centrale del Sistema è assicurato dalla Commissione di Ateneo per le Biblioteche, di seguito CAB, organo collegiale di indirizzo, coadiuvata dal Dirigente della Direzione per i servizi bibliotecari, organo tecnico di gestione.
3. L'Ateneo, mediante deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze, sentita la CAB, garantisce al SBA le risorse necessarie al suo funzionamento e al perseguimento dei suoi obiettivi.
4. Afferisce al Sistema il personale bibliotecario, tecnico, amministrativo ed ausiliario assegnato alla Direzione per i servizi bibliotecari e attribuito funzionalmente alle biblioteche.
5. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, attraverso i suoi organi, promuove progetti di cooperazione, anche mediante convenzioni con altri Atenei, istituzioni regionali, nazionali ed internazionali, enti di ricerca o altre organizzazioni bibliotecarie.

Art. 3 - Commissione di Ateneo per le Biblioteche (CAB)

1. La CAB, costituita con decreto del Rettore è composta da:
 - a) Il Presidente, Rettore o Delegato nominato dal Rettore fra i professori di ruolo;
 - b) i Presidenti dei Consigli di biblioteca;
 - c) due rappresentanti degli studenti, designati dal Consiglio degli studenti;
 - d) il Dirigente responsabile della Direzione per i servizi Bibliotecari.
2. I componenti di cui al comma 1, lettera b) durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. I rappresentanti degli studenti durano in carica 2 anni.
3. La CAB, al fine di razionalizzare i servizi bibliotecari dell'Ateneo:
 - a. supporta il Rettore e gli Organi Collegiali di Ateneo nell'individuazione degli obiettivi di sviluppo del SBA e nell'elaborazione di direttive sui criteri generali di organizzazione;

- b. formula proposte agli Organi di governo dell'Ateneo in merito all'attribuzione di risorse al Sistema ed ai criteri di ripartizione fra le biblioteche;
 - c. esprime indirizzi sugli acquisti centralizzati di risorse bibliografiche o grandi attrezzature;
 - d. delibera sulle proposte dei Consigli di biblioteca e/o del Dirigente per l'acquisto di risorse elettroniche (banche dati e periodici) e periodici anche in formato cartaceo, esercitando anche funzioni istruttorie per la richiesta di dotazione di fondi al Consiglio di Amministrazione;
 - e. promuove la cooperazione bibliotecaria all'interno del SBA per l'avvio di servizi innovativi con ottimizzazione delle risorse; lo studio, la sperimentazione e l'applicazione di tecnologie avanzate per la realizzazione e il mantenimento di sistemi bibliografici e documentali di Ateneo, aderenti a standard internazionali; la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi di biblioteca a tutti i livelli;
 - f. indica le metodologie per la realizzazione di una banca dati del SBA da rendere pubblica attraverso il sistema informativo dell'Ateneo;
 - g. propone all'approvazione del Senato Accademico il Regolamento Quadro dei servizi bibliotecari, emanato dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione;
 - h. propone piani di incentivazione nell'ambito dei progetti di Ateneo;
 - i. promuove progetti di cooperazione, anche mediante convenzioni, con altri Atenei, istituzioni regionali, nazionali ed internazionali, enti di ricerca, altre organizzazioni bibliotecarie;
 - j. approva i Regolamenti relativi al funzionamento dei servizi bibliotecari;
 - k. realizza le forme di cooperazione di cui all'art. 2, comma 5.
4. La CAB si riunisce almeno due volte l'anno. E' convocata su iniziativa del Presidente e quando lo richiedano almeno un terzo dei componenti. Le delibere della CAB sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 4 - Il Dirigente

1. Il Dirigente della Direzione per i servizi bibliotecari è l'organo tecnico di gestione del Sistema. È responsabile del buon funzionamento e propone misure migliorative del servizio bibliotecario, esercitando la necessaria attività di coordinamento dei direttori di biblioteca. Il Dirigente, coadiuvato dal suo staff e dai Direttori delle biblioteche, di cui al successivo art. 7:
 - a) cura l'attuazione dei programmi, l'esecuzione delle delibere degli Organi di governo dell'Ateneo e della CAB;
 - b) è responsabile del corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate centralmente;
 - c) fornisce consulenze alle strutture e adotta ogni provvedimento utile per una efficace organizzazione e gestione dei servizi;
 - d) è responsabile della gestione del personale e lo distribuisce secondo le esigenze delle biblioteche, adottando criteri di flessibilità e mobilità in osservanza dei Regolamenti di Ateneo, del CCNL e del Contratto decentrato;
 - e) propone alla CAB l'adozione di un sistema di misurazione e valutazione coerente con gli indirizzi e le disposizioni del MIUR e del Consiglio nazionale per la valutazione del sistema universitario ed ottempera agli adempimenti previsti dal Nucleo di valutazione dell'ateneo per quanto di competenza;
 - f) formula proposte per lo sviluppo e l'innovazione dei servizi;
 - g) pianifica l'aggiornamento e la formazione e formula proposte per lo sviluppo delle risorse umane.
2. Il Dirigente coadiuva il Presidente della CAB per l'esercizio delle sue funzioni assicurando un adeguato supporto tecnico, amministrativo e gestionale; predispone gli atti istruttori per la CAB e cura l'archivio dei documenti.
3. Il Dirigente esercita altresì ogni funzione attribuita dalla legge e funzioni delegate dal Rettore e/o dal Direttore Generale per quanto di competenza.

Art. 5 – Biblioteche: costituzione ed organizzazione

1. Allo scopo di raggiungere caratteristiche dimensionali funzionali al conseguimento delle finalità di cui agli artt. 1 e 2 e di ottimizzare le risorse, con Decreto del Rettore, su delibera del Senato accademico, sentite le strutture interessate, sono costituite le biblioteche riferite alle unità scientifiche e didattiche (dipartimenti e facoltà) aggregate come segue:
 - a. Distretto Biomedico Scientifico;
 - b. Distretto Tecnologico;
 - c. Distretto delle Scienze Sociali, Economiche e Giuridiche;
 - d. Distretto delle Scienze Umane.
2. Le biblioteche possono essere articolate in sezioni che costituiscono punti di servizio, in ragione della specializzazione e/o della distribuzione territoriale delle strutture didattiche e scientifiche di riferimento indicate nell'atto costitutivo.
3. Le biblioteche costituiscono unità amministrative dotate di autonomia funzionale e prive di autonomia finanziaria e contabile; possono disporre di una dotazione ordinaria per il funzionamento dei servizi connessi alle esigenze dell'utenza didattica e di supporto alla ricerca scientifica. Provvedono inoltre alla gestione amministrativa contabile del budget assegnato annualmente per le acquisizioni di risorse elettroniche e cartacee dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del S.A. sentita la CAB.
4. Possono avvalersi di contributi aggiuntivi comunitari, ministeriali, regionali e di enti pubblici e privati. Possono realizzare forme di vendita a terzi di servizi bibliografici e documentari senza scopo di lucro. Utilizzano i proventi dei servizi tariffati per l'utenza. Utilizzano i fondi eventualmente conferiti dai Dipartimenti di riferimento per l'acquisto del materiale specializzato, secondo i loro indirizzi, ovvero coordinano le trattative con i fornitori per realizzare economie di gestione e ricercare le condizioni più vantaggiose sul mercato.
5. Le raccolte bibliografiche dell'Università presenti in unità amministrative che non siano biblioteche o Centri di documentazione, di cui al successivo comma 6, costituiscono i fondi librari. Con provvedimento rettorale, su proposta della CAB, sentiti i responsabili interessati e il Dirigente, i fondi librari sono connessi ad una biblioteca o a una sezione che ne assicurino la fruibilità.
6. Afferisce al SBA il Centro Interdipartimentale di Documentazione Europea (CIDE), regolato da apposita convenzione. Possono afferire al SBA ulteriori Centri di documentazione dedicati al recupero, trattamento e diffusione dell'informazione bibliografica e fattuale in ambiti specializzati, costituiti con risorse delle strutture proponenti.

Art. 6 - Il Consiglio di Biblioteca

1. Il Consiglio di Biblioteca, organo collegiale di indirizzo, è composto da:
 - a) i rappresentanti di tutte le aree scientifico disciplinari riconducibili al distretto in numero non superiore a 6 componenti per ciascun distretto, indicati fra i docenti o ricercatori di ruolo dai Consigli dei Dipartimenti riferibili al distretto;
 - b) due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli studenti;
 - c) il Direttore della biblioteca (con funzioni consultive).
2. Il Presidente del Consiglio di Biblioteca viene designato dallo stesso Consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera a).
3. I componenti di cui al precedente comma 1, lettera a) durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Il rappresentante degli studenti dura in carica due anni.
4. Il Consiglio di biblioteca:
 - a) determina le linee di indirizzo della biblioteca, valorizzando le diverse vocazioni specialistiche, e ne verifica l'attuazione;

- b) approva il conseguente programma annuale delle attività e la corrispondente relazione consuntiva predisposti dal Direttore della biblioteca;
 - c) determina i criteri per la gestione delle acquisizioni su eventuali fondi assegnati alla biblioteca;
 - d) formula proposte alla CAB per le materie di competenza della medesima Commissione;
 - e) formula annualmente, entro il mese di maggio, le proposte relative all'attivazione e disattivazione degli abbonamenti alle riviste, cartacee e *online* per l'approvazione della CAB, prendendo atto delle singole proposte pervenute dai Consigli di Dipartimento.
 - f) approva le proposte di scarico inventariale del materiale bibliografico obsoleto e desueto formulate dal Direttore della biblioteca.
5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di biblioteca, vigila sull'attuazione delle linee di indirizzo e trasmette alle strutture didattiche e scientifiche di riferimento i programmi e le relazioni sulle attività.
6. Il Consiglio di biblioteca si riunisce almeno due volte l'anno. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 7 - Il Direttore della Biblioteca

1. Il Direttore di biblioteca, organo tecnico di gestione, sulla base degli indirizzi generali del Consiglio di Biblioteca e delle direttive del Dirigente:
- a) cura l'attuazione degli indirizzi del Consiglio di biblioteca;
 - b) è responsabile della gestione ed organizzazione dei servizi nell'ottica della qualità;
 - c) è responsabile della spesa e della gestione amministrativa e contabile;
 - d) è responsabile della corretta applicazione delle procedure di rilevazione dei dati per l'implementazione del sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Ateneo;
 - e) coordina e dirige il personale assegnato alla biblioteca e ne cura l'aggiornamento nelle materie di sua competenza;
 - f) è consegnatario del patrimonio della biblioteca e ne cura l'ordinamento, la registrazione, conservazione e tutela secondo la normativa vigente;
 - g) sottopone al Consiglio di biblioteca il programma annuale delle attività e la corrispondente relazione consuntiva;
 - h) trasmette al Dirigente gli atti e le relazioni approvate dal Consiglio di biblioteca;
 - i) vigila sul rispetto della riservatezza dei dati personali degli utenti, degli oggetti delle ricerche e dell'uso degli strumenti documentari;
 - j) vigila sulla corretta applicazione del regolamento interno e della carta dei servizi;
 - k) svolge ogni altra funzione utile al raggiungimento degli scopi istituzionali connessi all'incarico.
 - l) gestisce l'eventuale quota destinata dall'Ateneo alla biblioteca relativa alla dotazione ordinaria per il funzionamento di cui all'art. 5 comma 3) del presente Regolamento. Può disporre altresì di una quota dagli ulteriori fondi di bilancio, annualmente determinata dal Consiglio di biblioteca, da destinare ai servizi comuni.
2. Il Direttore coadiuva il Presidente del Consiglio di Biblioteca per l'esercizio delle sue funzioni assicurando un adeguato supporto tecnico, amministrativo e gestionale; predispone gli atti istruttori per il Consiglio e cura l'archivio dei documenti.
3. Il Direttore è responsabile dell'iter di acquisizione del materiale librario effettuato sui fondi dei Dipartimenti e delle Facoltà.